Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

12/2012
MARZO/3/2012 (*)
14 Marzo 2012

OPERATORI IVA INTRACOMUNITARI ALL'APPELLO. DAL 17 MARZO CAMBIANO NUOVAMENTE LE REGOLE DI REGISTRAZIONE AI FINI IVA DELLE FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE". ECCO LE NOVITA'.

Come noto, l'Italia applica la normativa europea tramite alcuni strumenti legislativi tra i quali, assume profonda importanza, **la Legge Comunitaria** (*id:* atto formale e sostanziale) che **regola le modalità e i tempi per la trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie.**

La "legge comunitaria" contiene, perciò, **provvedimenti volti ad uniformare l'ordinamento italiano agli obblighi comunitari** sorti

nell'anno in questione, ma anche obblighi derivati da sentenze della Corte di Giustizia europea.

Per applicare tale meccanismo di armonizzazione tra la norma comunitaria ed il diritto interno **sono previsti diversi metodi**:

- **l'attuazione con delega:** la disciplina è delegata con decreto legislativo all'iniziativa del Governo nazionale, secondo i criteri fissati dalla legge Comunitaria;
- **l'attuazione in via regolamentare:** che ha favorito **il processo di delegificazione** (id: *spostamento della disciplina di una determinata materia dal rango legislativo al rango regolamentare*). I regolamenti, infatti, avendo delega di legge, hanno anche la capacità di abrogare norme di rango superiore.
- **l'attuazione diretta:** è **la stessa legge comunitaria che abroga o modifica le disposizioni contrastanti con il diritto comunitario.** È questo il procedimento più lento, in quanto richiede il procedimento formale e sostanziale con la deliberazione delle Camere e, pertanto, viene usato per adempimenti puntuali o di definizione legislativa.

Orbene, la **legge n° 217 del 15 dicembre 2011** (id: *legge Comunitaria 2011*), dopo aver terminato il suo *iter* parlamentare, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 Gennaio 2012.

Essa **contiene diverse disposizioni per l'adempimento degli obblighi comunitari**, e tra queste, il recepimento delle Direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/CE **in materia di IVA** che, proprio **per effetto della attuazione diretta integrano e modificano il DPR 633/72** (id: *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).*

In particolare, **le disposizioni introdotte dall'art. 8, comma 2 lett. g)** della Legge n° 215/2011 **entreranno in vigore il 17 Marzo** prossimo *(id:*

sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore avvenuta il 15 dicembre 2011) e **integreranno** quelle contenute **all'art. 17, comma 2 del DPR 633/72**, che quindi, a seguito della novella, **così reciterà:**

"…… ***nel caso delle prestazioni di servizi*** *di cui all'art.7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione,* ***il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 Agosto 1993 n.331****, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e succ. modificazioni.*

L'intervento del legislatore **mira perciò a ristabilire** e riconciliare **le diverse modalità di registrazione** che si erano venute a creare dal 1° gennaio 2010 **in relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi** realizzate in ambito INTRAUE.

Il sistema, infatti, in relazione alle prestazioni di servizi ricevute in ambito INTRAUE, **poneva a carico del committente italiano, l'onere** di provvedere agli adempimenti di liquidazione e versamento dell'imposta mercé l'utilizzo dello **strumento dell'autofattura ex art. 17, comma 2, DPR 633/72.**

In tal senso, **l'operatore intracomunitario italiano, provvedeva a redigere un documento** (*id: autofattura*) nel quale riepilogava gli estremi ed i dati contabili (eventualmente convertiti in euro) della fattura per prestazioni di servizi ricevuta, **con successiva annotazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti.**

In questo modo, **il documento ricevuto dal cedente rivestiva un carattere solo contabile** e formale.

Per effetto invece, delle modifiche introdotte, nel caso di prestazioni generiche rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Membro dell'Unione, **il committente nazionale dovrà** adempiere le operazioni di

registrazione con le seguenti modalità (*già in uso in relazione agli acquisti di beni in ambito comunitario) :*

- **La fattura** per prestazioni ricevute **dovrà essere numerata e integrata con l'indicazione del controvalore** (se non già espresso in euro) del corrispettivo che concorre alla formazione dell'**imponibile**, nonché **con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta** in relazione all'aliquota applicabile ai servizi acquistati.
- **Le fatture**, come sopra integrate, **dovranno essere annotate in *reverse charge***, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, **distintamente nel registro di cui all'art.23 del DPR 633/72 (id: *registro delle fatture emesse*) ed altresì nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72 (id: *registro degli acquisti*).**

Un passo indietro dunque che consentirà di **uniformare la disciplina tornando a dare rilievo al documento emesso dal cedente i beni o il servizio.**

Non si dimentichi però che **la modifica riguarda esclusivamente i servizi "generici**" ex art. 7-*ter* prestati da soggetti esclusivamente comunitari.

In ambito extra UE pertanto, **continuano ad applicarsi le vecchie regole di autofatturazione**.

A tal fine consigliamo perciò l'apertura e la tenuta di registri sezionali Iva per ogni categoria di accadimento contabile.

Gentili Colleghe e cari Colleghi, non ci resta che augurarVi il nostro *more solito* buon approfondimento e buon lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN